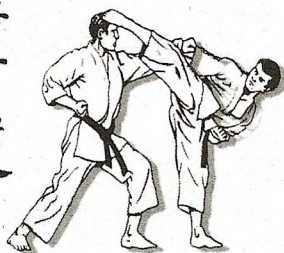


空
手
道



ASD SEISHINKAI KARATE COURMAOSTA

Via Mont Velan, 19 – 11100 Aosta

Tel. 0165 239406

seishinkai.ao@gmail.com

Codice fiscale: 91020430079

A tutti i componenti del Consiglio direttivo

A tutti i tecnici

OGGETTO: relazione del R.S.P.P. riguardante la necessità di stesura del DVR ex D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii ed altre incombenze relative alla stessa norma.

In risposta alla richiesta di consulenza del Presidente/Legale rappresentante e datore di lavoro dell'associazione in epigrafe, il sottoscritto Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della medesima associazione comunica quanto segue:

il lavoro sportivo ha visto una chiara definizione a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ormai conosciuto come "riforma dello sport", che ha riformato e riordinato le disposizioni relative agli enti sportivi professionistici e dilettantistici. Detta norma indica e definisce lavoratore sportivo, senza distinzione tra settore professionistico o dilettantistico, le figure di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivi, preparatore atletico, direttore di gara, operanti a titolo oneroso, escludendo la figura con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Per ciò che concerne la sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori, la norma in parola, all'art. 33, comma 1, 1° periodo, stabilisce che *"Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva."*, conseguentemente a partire dal 1° di luglio del 2023 per tutti i lavoratori sportivi come sopra identificati, si è tenuti a conformarsi alla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Fortunatamente nell'applicazione del decreto possono godere di particolari semplificazioni le ASD, come la nostra, che si avvalgono esclusivamente di collaboratori a titolo gratuito ovvero di collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (definiti CO.CO.CO.) con compenso annuo non superiore a euro 5.000,00. In questo caso ai lavoratori si applica l'art. 21, comma 2, del citato "Testo unico" sulla sicurezza, previsto per i lavoratori autonomi ordinari e le imprese familiari, i quali hanno la facoltà di godere della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi specifici sulla salute e sicurezza sul lavoro. Gli adempimenti in capo al Legale rappresentante/Datore di lavoro restano quindi

l'obbligo di informazione e la messa a disposizione dei DPI e di attrezzature a norma, escludendo dagli obblighi la formazione, la visita medica preventiva e la nomina del medico competente.

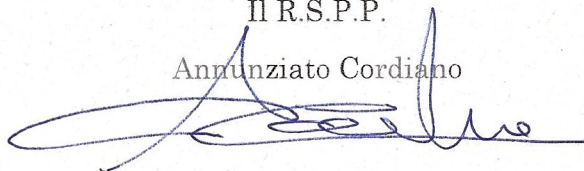
Per dovere di informazione si ricordano altre incombenze che le norme in vigore prevedono e che attengono, a prescindere dalla presenza o meno di lavoratori subordinati o autonomi, alla necessità di garantire la sicurezza di chiunque acceda ai locali a qualunque titolo occupati durante il normale svolgimento delle attività sportive o in situazioni di emergenza. Per tale motivo, seppure non obbligatorio, è consigliabile prevedere una valutazione dei rischi che, a parere dello scrivente, nella nostra attività non assumono carattere elevato né di frequenza né di intensità. Importante è stato in passato l'essersi dotati di un DAE e di aver formato diversi soggetti che lo possono utilizzare, poiché dal mese di luglio 2017 ciò è diventato obbligatorio.

Alla luce di quanto sopra esposto consiglio di predisporre in tempi brevi e comunque prima dell'inizio della nuova stagione sportiva, un incontro utile a somministrare ai lavoratori come sopra definiti tutte le informazioni ritenute utili in argomento sicurezza.

Aosta, 1 luglio 2025

Il R.S.P.P.

Annunziato Cordiano

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Annunziato Cordiano', written over the printed name.